

## **AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

**ai sensi ed in esecuzione dell'ordinanza numero n. 1013/2026 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, Sez. Prima, in data 24.04.2026, nel giudizio recante n. 1030/2026 proposto dal Sig. Pietro Casale contro il Ministero della Giustizia**

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero del ricorso:**

**TAR Lazio – Roma, Sezione Prima, ric. n. 1030/2026**

**2. L'identità della parte ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata:**

**Identità parte ricorrente: sig. Pietro Casale**

**Amministrazione intimata: Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.**

**3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso:**

**Ricorso per motivi aggiunti (notificati il 20.04.2026) proposto per l'annullamento:**

- del provvedimento del 12 dicembre 2025 recante protocollo n. m\_dg.DOG.12/12/2025.0015415.ID, con il quale il Ministero della Giustizia - Direzione Generale del Personale e della Formazione - ha disposto lo scorrimento della graduatoria degli idonei così come formata e approvata dalla Commissione esaminatrice del concorso, fino alla copertura delle sedi residue già pubblicate e dei relativi posti rimasti vacanti, nonché l'assunzione a tempo pieno e indeterminato dei candidati risultati assegnatari di sede all'esito delle medesime procedure; provv.to conosciuto a seguito del suo deposito in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato in data 20.02.2026;

- del provvedimento del 27 gennaio 2026 recante protocollo n. m\_dg.DOG.27/01/2026.0001075.ID, con il quale il Ministero della Giustizia - Direzione Generale del Personale e della Formazione - ha disposto l'assunzione di ulteriori n. 73 unità, risultate assegnatarie di sede in esito alla procedura di scelta a seguito di scorrimento di graduatoria del 12 dicembre 2025, disposto con provvedimento n. m\_dg.DOG.12/12/2025.0015415.ID, ed in cui figura ancora escluso il ricorrente; provv.to conosciuto a seguito del suo deposito in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato in data 20.02.2026.

### **Sunto dei motivi di ricorso**

**1)** Con atto notificato il 23.01.2026 al Ministero della Giustizia e successivamente ritualmente iscritto con n. 1030/2026, il sig. Pietro Casale proponeva ricorso dinanzi il TAR del Lazio per

l'impugnativa, previa adozione delle opportune misure cautelari, dei seguenti provvedimenti:

- della nota della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia - prot. m\_dg-DOG.28.11.2025.0236006.U del 28.11.2025 nonché del provv.to del Direttore generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia del 27.11.2025 prot. n.m.dg.DOG.27/11/2025.0014481.ID e di ogni altro provvedimento presupposto o conseguente, con i quali è stata disposto il diniego alla stipula del contratto di assunzione presso l'Amministrazione giudiziaria a seguito di concorso ed in forza di bando indetto il 7.8.2024 con provv.to del Direttore generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia (rif. prot. 14436.ID del 7 agosto 2024) nonché affinché, previo annullamento parziale della graduatoria dei vincitori approvata con provvedimento della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia - Prot. m\_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID, che pure si impugna, ne venga ordinata la riformulazione in parte qua, con conseguente reinserimento in essa del Sig. Pietro Casale ai fini della sua assunzione;

- del silenzio diniego opposto dal Ministero della Giustizia, formatosi il 14.1.2026 sull'istanza di accesso inviata a mezzo PEC al Ministero medesimo il 15.12.2025 (con istanza rimasta tuttora inevasa), avente ad oggetto richiesta di accesso alla documentazione meglio indicata nell'istanza medesima con particolare riferimento alla posizione del ricorrente;

- nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente ad estrarre copia di quanto già oggetto della predetta istanza di accesso ai documenti inviata a mezzo PEC al Ministero della Giustizia, in data 15.12.2025, con conseguente ordine al Ministero intimato al rilascio della documentazione richiesta.

**2)** In data 20.02.2026, si costituiva in giudizio il Ministero resistente a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, il quale, tra gli altri, depositava il provvedimento n. m\_dg.DOG.12/12/2025.0015415.ID recante lo scorrimento di graduatoria degli idonei fino alla copertura delle sedi residue già pubblicate e dei relativi posti rimasti vacanti nonché il successivo provvedimento del medesimo Ministero della Giustizia n. m\_dg.DOG.27/01/2026.0001075.ID con il quale era stata disposta l'assunzione di ulteriori n. 73 unità.

**3)** All'esito dell'udienza camerale del 25.02.2026 il TAR adito si pronunciava con due separate ordinanze:

**a)** con ordinanza n. 1247/2026 del 26.02.2026 il TAR accoglieva la domanda cautelare proposta dal ricorrente, rimettendo all'Amministrazione una nuova valutazione dei requisiti del sig.

Casale alla luce della motivazione adottata nella pronuncia e fissando l'udienza pubblica al 4 novembre 2026;

b) con ordinanza presidenziale n. 606/2026 del 27.02.2026 il TAR autorizzava la richiesta integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, confermando altresì, per la trattazione del merito della controversia, l'udienza del 4 novembre 2026.

4) A seguito del loro deposito in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato, maturava pertanto per il ricorrente l'interesse ad impugnare i provvedimenti ministeriali sopra indicati sub 2), poichè con essi l'Amministrazione aveva (parzialmente) integrato la graduatoria già avversata con il ricorso introduttivo, procedendo all'assunzione di ulteriori 73 unità, a seguito del disposto scorrimento della graduatoria per la copertura di sedi residue rimaste vacanti.

5) Segnatamente, era interesse di parte ricorrente estendere ai predetti due provvedimenti ministeriali di cui sub 2) le singole doglianze già dedotte con il ricorso introduttivo avverso la graduatoria dei vincitori. Ritenendosi infatti che i provvedimenti ministeriali sopra indicati, afferenti lo scorrimento della graduatoria, fossero anch'essi affetti da vizi di illegittimità derivata, in quanto parzialmente innovativi e comunque connessi ai provvedimenti già precedentemente impugnati con il ricorso introduttivo, veniva proposto ricorso per motivi aggiunti per il seguente motivo così rubricato:

**Illegittimità per invalidità derivata del provvedimento Ministero della Giustizia del 12 dicembre 2025 prot. n. m dg.DOG.12/12/2025.0015415.ID e del provvedimento Ministero della Giustizia del 27 gennaio 2026 prot. n. m dg.DOG.27/01/2026.0001075.ID**

In detto motivo veniva specificato che con i provvedimenti di scorrimento della graduatoria del 12.12.2025 e 27.01.2026, unitamente ai precedenti di analogo tenore e contenuto già precedentemente impugnati con il ricorso introduttivo, il Ministero della Giustizia aveva dato completa e definitiva attuazione alla procedura concorsuale di cui è causa, definendo con il provvedimento del 27.01.2026 l'assunzione di n. 73 unità, con la relativa assegnazione della sede, quale atto consequenziale e facendo seguito allo scorrimento già precedentemente disposto con provvedimento d.g. n. 15415 del 12.12.2025.

Pertanto, si rappresentava che all'esito del vaglio del ricorso introduttivo, una volta annullata parzialmente la graduatoria originaria approvata con P.D.G. n. 14567 del 28.11.2025, ai fini della sua riformulazione per l'inserimento in essa del ricorrente, sarebbero risultati *in parte qua* illegittimi anche i successivi e (parzialmente) innovativi atti adottati dall'Amministrazione, ai fini del concreto e completo scorrimento della graduatoria e dell'inserimento di ulteriori n. 73 unità di personale per sedi rimaste vacanti.

Veniva quindi rilevato che i vizi di illegittimità già denunciati nell'originario ricorso si sarebbero perciò riversati, in via derivata, sui successivi due provvedimenti ministeriali impugnati con il ricorso per motivi aggiunti.

6) Infine, in considerazione di apposita istanza rivolta da parte ricorrente in seno al ricorso per motivi aggiunti, il TAR del Lazio autorizzava, con ordinanza presidenziale n. 1013 del 24.04.2026, la notificazione del suddetto ricorso per motivi aggiunti ai fini dell'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini come precisati nell'ordinanza suddetta.

**4. Indicazione dei nominativi dei controinteressati:**

**Tutti i soggetti indicati nella graduatoria del concorso pubblico, su base nazionale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1000 (mille) unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, nell'Area Assistenti, profilo Conducente di mezzi, approvata con provvedimento della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia - Prot. m\_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID come integrata dai successivi provvedimenti della medesima suddetta Direzione Generale del 12 dicembre 2025 prot. n. m\_dg.DOG.12/12/2025.0015415.ID di scorrimento della graduatoria degli idonei e del 27 gennaio 2026 prot. n. m\_dg.DOG.27/01/2026.0001075.ID, recante assunzione di ulteriori n. 73 unità, risultate assegnatarie di sede in esito alla procedura di scelta, a seguito del disposto scorrimento di graduatoria del 12.12.2025.**

**5. Estremi del provvedimento con il quale si autorizza la notifica per pubblici proclami:**

**Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, Sez. Prima, n. 1013/2026, pubblicata il 24.04.2026 e resa nel giudizio portante n. 1030/2026.**

**SI AVVISA**

che al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti e l'ordinanza presidenziale della Prima Sezione del TAR del Lazio n. 1013/2026, resa nel giudizio di ric. n. 1030/2026, di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

L'Amministrazione dovrà – in ottemperanza a quanto stabilito dal G.A. nella predetta ordinanza:

- *“pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei motivi aggiunti e della presente ordinanza – il testo integrale del predetto mezzo di tutela e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:*

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
  - che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:
- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
  - rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
  - curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i motivi aggiunti e la presente ordinanza".
  - Si richiede, inoltre, che codesto Ministero voglia rilasciare ed inviare tempestivamente all'indirizzo PEC [marcofrascaroli@ordineavvocatiroma.org](mailto:marcofrascaroli@ordineavvocatiroma.org) un attestato con il quale si confermi l'avvenuta pubblicazione sul sito del Ministero dei succitati atti.

#### **SI AVVISA INFINE**

- che i soggetti controinteressati potranno dunque costituirsi in giudizio nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 46 c.p.a. in ottemperanza a quanto stabilito con l'indicata ordinanza;
- che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo e comunque mediante l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R".

Si allega copia informatica dei seguenti atti:

- 1) Ordinanza presidenziale n. 1013 del 24.04.2026, emessa dalla Sez. I del TAR Lazio - Roma;
- 2) Ricorso per motivi aggiunti presentato il 20.04.2026, nel giudizio R.G. n. 1030/2026 dinanzi al TAR Lazio – Roma;
- 3) N. 2 elenchi dei controinteressati (graduatorie pubblicate dal Ministero della Giustizia – depositate in giudizio dall'Avvocatura Generale dello Stato).

Roma, 30 aprile 2026

Avv. Marco Frascaroli